



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.5.2012  
COM(2012) 224 final

2012/0112 (NLE)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina.**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P, Consiglio dell'Unione europea contro Interpipe Nikopolsky Seamless Tube Plant Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT ("Interpipe"). Con la suddetta sentenza la Corte di giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-249/06, con la quale è stato annullato l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, in quanto il dazio antidumping istituito sulle esportazioni verso l'Unione europea effettuate dalla Interpipe era stato calcolato sulla base dei prezzi all'esportazione adeguati per tenere conto delle commissioni di vendita di un operatore commerciale collegato.

#### **Contesto generale**

La presente proposta è elaborata nel contesto dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale le istituzioni dell'Unione europea che hanno adottato l'atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

#### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina.

#### **Coerenza con le altre politiche e obiettivi dell'Unione**

Non pertinente.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO**

#### **Consultazione delle parti interessate**

In conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base), le parti interessate coinvolte nell'esecuzione hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi quando sono state informate della proposta.

#### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

## **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P relativa all'interpretazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione d'impatto generale, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni che devono essere valutate.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **Sintesi delle misure proposte**

Con il regolamento (CE) n. 954/2006 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina.

I richiedenti, il gruppo Interpipe, hanno contestato dinanzi al Tribunale di primo grado il regolamento (CE) n. 954/2006 per quanto riguarda, *tra l'altro*, il calcolo dell'aliquota del loro dazio individuale. Con la sentenza del 10 marzo 2009 il TPG ha annullato l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006, dato che il dazio antidumping istituito sulle esportazioni effettuate dai richiedenti eccede il dazio che sarebbe stato applicabile se il prezzo all'esportazione non fosse stato adeguato per tenere conto di una commissione sulle vendite effettuate attraverso Sepco (una società di vendita collegata ai richiedenti). In seguito ai ricorsi presentati dal Consiglio e dalla Commissione e al ricorso incidentale dei richiedenti, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in via definitiva con la sentenza del 16 febbraio 2012 (la sentenza) respingendo sia i ricorsi che il ricorso incidentale e dunque confermando la sentenza del TPG (ora Tribunale).

Per eseguire la sentenza, l'aliquota del dazio applicabile al gruppo Interpipe è stata ricalcolata con un risultato diverso.

Si propone pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006.

#### **Base giuridica**

Articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

#### **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

#### **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Il tipo d'intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

### **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

Il regolamento di base sopra indicato non prevede opzioni alternative.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta ha un'incidenza sul bilancio dell'Unione. Dal momento che il dazio antidumping modificato sarà applicabile con effetto retroattivo, andrà rimborsata la differenza tra i dazi riscossi in base all'aliquota iniziale e quelli calcolati in base all'aliquota modificata. L'incidenza finale sul bilancio è stata stimata a 3,5 milioni di EUR (cfr. scheda finanziaria legislativa acclusa in allegato).

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina.**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>1</sup> ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### **A. PROCEDIMENTO**

- (1) Nel marzo 2005 la Commissione ha avviato un'inchiesta<sup>2</sup> relativa alle importazioni di determinati tubi senza saldature originari, tra l'altro, dell'Ucraina ("l'inchiesta iniziale"). Nel giugno 2006 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi con il regolamento (CE) n. 954/2006<sup>3</sup> del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2008<sup>4</sup> del Consiglio. Inoltre, il 30 novembre 2007, la Commissione ha pubblicato un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in seguito alla modifica delle denominazioni di due produttori esportatori dell'Ucraina<sup>5</sup>.
- (2) L'8 settembre 2006 le società Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant ("il gruppo Interpipe" o "i richiedenti") hanno presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG) una domanda<sup>6</sup> di annullamento delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 954/2006 che li riguardano.
- (3) Si rammenta che nel febbraio 2007 le società CJSC Nikopolosky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) avevano

---

<sup>1</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>2</sup> GU C 77, del 31.3.2005, pag. 2.

<sup>3</sup> GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

<sup>4</sup> GU L 220 del 15.8.2008, pag. 1.

<sup>5</sup> GU C 288, del 30.11.2007, pag. 34.

<sup>6</sup> GU C 261, del 28.10.2006, pag. 28.

modificato le loro denominazioni in CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant<sup>7</sup>. Di conseguenza, la società CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ha cessato di esistere in quanto soggetto giuridico e tutti i suoi diritti di proprietà e non e le sue passività sono stati assunti dalla società LLC Interpipe Niko Tube, fondata nel dicembre 2007.

- (4) Con la sentenza del 10 marzo 2009<sup>8</sup> il TPG ha annullato l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006, dato che il dazio antidumping istituito sulle esportazioni effettuate dai richiedenti eccede il dazio che sarebbe stato applicabile se il prezzo all'esportazione non fosse stato adeguato per tenere conto di una commissione sulle vendite effettuate attraverso la società di vendita collegata ai richiedenti.
- (5) Il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, come pure i richiedenti, hanno presentato ricorso chiedendo alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGU) di annullare la sentenza del TPG del 10 marzo 2009. Il 16 febbraio 2012 la CGU ha respinto i due ricorsi ed il ricorso incidentale ("la sentenza")<sup>9</sup>, confermando la sentenza del TPG (ora "Tribunale") del 10 marzo 2009.
- (6) L'articolo 1 del regolamento n. 954/2006 è stato di conseguenza annullato in quanto il dazio antidumping istituito sui prodotti fabbricati dal gruppo Interpipe e da questo esportati nell'Unione europea ha superato quello che sarebbe stato applicabile se il prezzo all'esportazione non fosse stato adeguato per tenere conto della commissione sulle vendite effettuate attraverso la società di vendita collegata.
- (7) Il Tribunale e la Corte<sup>10</sup> riconoscono che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto da più fasi. Di conseguenza, l'annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione del regolamento in questione. D'altro canto, a norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni europee sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione. Pertanto le istituzioni europee, nell'applicare tali sentenze, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato l'annullamento dello stesso e di lasciare immutate le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza<sup>11</sup>.
- (8) Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento (CE) n. 954/2006 che la sentenza ha giudicato incongruenti con il regolamento di base e che hanno quindi condotto all'annullamento di parti del regolamento impugnato. Tutte le altre conclusioni di cui al regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio restano valide.
- (9) Pertanto, conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il dazio antidumping applicabile al gruppo Interpipe è stato ricalcolato sulla base della sentenza.

---

<sup>7</sup> GU C 288, del 30.11.2007, pag. 34.

<sup>8</sup> Causa T-249/06 – Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP contro Consiglio [2009] II-00383

<sup>9</sup> GU C 98, del 31.3.2012, pag. 2.

<sup>10</sup> Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Raccolta 1998, pag. II-3939.

<sup>11</sup> Causa C-458/98P IPS contro Consiglio, Racc. 2000 pag. I-8147.

## **B. NUOVA VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLA BASE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA**

- (10) La parte della sentenza cui si riferisce il presente regolamento riguarda il calcolo del margine di dumping, più specificamente il calcolo dell'adeguamento del prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze a livello delle commissioni, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.
- (11) Come illustrato dai considerando 131 e 134 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, il prezzo all'esportazione era stato adeguato per tenere conto delle commissioni, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, per le vendite effettuate tramite la società commerciale collegata.
- (12) Secondo la sentenza del TPG, confermata dalla CGU, le istituzioni europee, confrontando il valore normale ed prezzo all'esportazione, in tale caso specifico non avrebbero dovuto operare adeguamenti per tenere conto delle commissioni.
- (13) Per tale motivo il margine di dumping è stato ricalcolato senza adeguare il prezzo all'esportazione per tenere conto di differenze di commissioni.
- (14) Il raffronto tra la media ponderata del prezzo all'esportazione così ricalcolato e la media ponderata del valore normale franco fabbrica per tipo di prodotto, stabilita nell'inchiesta iniziale, ha rivelato l'esistenza di dumping. Il margine di dumping stabilito, espresso come percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 17,7%.

## **C. INFORMAZIONE DELLE PARTI**

- (15) Tutte le parti interessate dall'esecuzione della sentenza sono state informate della proposta intesa a rivedere le aliquote del dazio antidumping applicabili al gruppo Interpipe. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate, conformemente alle disposizioni del regolamento di base.

## **D. CONCLUSIONE**

- (16) Sulla base di quanto finora esposto, l'aliquota del dazio applicabile al gruppo Interpipe deve essere modificata di conseguenza. L'aliquota modificata deve inoltre essere applicata con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 954/2006, ovvero le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile. Ad esempio, se il rimborso o lo sgravio è chiesto sulla base dell'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, in linea di principio deve essere concesso solo se la domanda è stata presentata all'ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi (Ad esempio, se il dazio era stato riscosso poco dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 954/2006 e la richiesta di rimborso era stata presentata entro tre anni dalla data di notifica dell'importo dei dazi al debitore, normalmente la richiesta è accolta, qualora siano rispettati anche tutti gli altri requisiti).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella tabella dell'Articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006, la voce relativa alle società CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, va sostituita dal testo seguente:

Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)	17,7%	A743

*Articolo 2*

Sulla base di quanto finora esposto, l'aliquota del dazio applicabile al gruppo Interpipe deve essere modificata di conseguenza. Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
*[...]*

**SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

**1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA**

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina.

**2. LINEE DI BILANCIO**

Capitolo e articolo: 120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: 19 171 200 000 EUR

**3. INCIDENZA FINANZIARIA**

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

in Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrata <sup>12</sup>	2012	2013
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	-2,6	0

**4. MISURE ANTIFRODE**

Non applicabile

**5. ALTRE OSSERVAZIONI**

Il Tribunale di primo grado ha annullato parzialmente l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 per quanto riguarda il gruppo Interpipe ("i richiedenti", ovvero CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant). In seguito al ricorso presentato dal Consiglio e dalla Commissione e al ricorso incidentale dei richiedenti, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in via definitiva con la sentenza del 16 febbraio

---

<sup>12</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

2012 respingendo sia i ricorsi che il ricorso incidentale e dunque confermando la sentenza del TPG (ora Tribunale). Di conseguenza, il dazio antidumping definitivo per i richiedenti è stato ridotto dal 25,1% al 17,7%. Le nuove aliquote del dazio, conformemente alla sentenza, si applicano retroattivamente a decorrere dalla data d'entrata in vigore del dazio antidumping, vale a dire il 30 giugno 2006.

L'importo dei dazi corrisposti tra l'istituzione delle misure antidumping e la fine di febbraio 2012 è stato stimato in base ai dati ricavati dalla banca dati per le statistiche sulle importazioni.

Ne consegue che gli importi rimborsabili ammontano a circa 3,5 milioni di EUR. La domanda di restituzione va presentata alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile; pertanto, l'importo effettivo dipenderà dagli importi richiesti dagli importatori.

Tenuto conto di quanto precede, l'incidenza finale sulla voce "entrate" del bilancio è pari a 2,6 milioni di EUR, il che corrisponde all'importo ammissibile meno il 25% dei costi di riscossione.